



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 589, che, al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino, ha previsto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Presidente della regione Piemonte, la nomina di un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 590, della medesima legge n. 197 del 2022, che prevede che “*Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’intervento, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da esse controllate direttamente o indirettamente nonché di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti.*”;

VISTO, da ultimo, l’articolo 1, comma 591, della richiamata legge n. 197 del 2022, che prevede che “*Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea nonché delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 23-ter, recante disposizioni in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 recante “*Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*”, che, al paragrafo 5, esclude dall’ambito di applicabilità della norma in questione gli incarichi dei commissari straordinari;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante “*Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni*” e, in particolare, l’articolo 9, il quale al comma 1 stabilisce che “*Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l’espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino provvede, con le modalità e con i poteri di cui ai commi 590 e 591 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, anche alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara.*”

VISTO, altresì, il comma 2 dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 32 del 2026, il quale prevede che “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Presidente della Regione*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Piemonte, (...), sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario relativamente ad entrambi gli incarichi.”

VISTO, da ultimo, il comma 3 dell'articolo 9 del suddetto decreto-legge n. 32 del 2026, il quale stabilisce che *“Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.”*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2023, con il quale l'Avvocato dello Stato Marco Corsini è stato nominato, fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 1, commi da 589 a 591, della citata legge n. 197 del 2022, Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2026, con il quale l'incarico di Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino, conferito all'Avvocato dello Stato Marco Corsini con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2023, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026;

VISTA la nota DICA n. 7946 del 17 marzo 2026, con la quale è stata chiesta al Presidente della Regione Piemonte l'intesa sulla predetta nomina ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 32 del 2026;

VISTA la nota del Presidente della Regione Piemonte n. 19166 in data 8 aprile 2026, con la quale il Presidente della Regione Piemonte ha espresso l'intesa alla nomina dell'Avvocato dello Stato Marco Corsini quale Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Novara, indicando i contenuti, la durata e il compenso relativi all'incarico;

RITENUTO, pertanto, ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 32 del 2026, di attribuire al Commissario straordinario per l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino, Avvocato dello Stato Marco Corsini, l'incarico relativo alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara nei termini indicati nella sopra citata nota del Presidente della Regione Piemonte n. 19166, in data 8 aprile 2026 e di fare salvi, contestualmente, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2023 e 19 gennaio 2026 relativamente all'incarico di straordinario per l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino;

VISTO il *curriculum vitae* dell'Avvocato dello Stato Marco Corsini, collocato in quiescenza dal 13 aprile 2026;

VISTA la dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Avvocato dello Stato Marco Corsini dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, nonché di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dallo stesso Avvocato dello Stato Marco Corsini ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di limite ai trattamenti economici annui onnicomprensivi di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

D'INTESA con la regione Piemonte;

DECRETA

ART. 1

(Commissario straordinario per l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione della Città della salute e della scienza di Novara)

1. Il Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino, Avvocato dello Stato Marco Corsini, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, assume altresì le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara.
2. L'incarico di cui al comma 1 decorre dalla data del presente decreto e dura fino al 31 dicembre 2027.

ART. 2

(Compiti del Commissario straordinario per l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione della Città della salute e della scienza di Novara)

1. Al Commissario straordinario è attribuito il compito di:
 - a) esercitare poteri di impulso e coordinamento, nonché fornire indicazioni a soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione della Città della salute e della scienza di Novara, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione;
 - b) emanare regole tecniche e linee guida, nonché sottoscrivere protocolli di intesa e convenzioni con soggetti pubblici e privati ai fini dell'espletamento di compiti ed attività strumentali alla realizzazione della Città della salute e della scienza di Novara;
 - c) coordinare l'attività degli enti, delle agenzie e delle amministrazioni nonché delle società a partecipazione pubblica limitatamente alle attività preordinate alla realizzazione degli obiettivi di cui al punto a).



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 32 del 2026, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Il Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 590, della legge n. 197 del 2022, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della struttura tecnico-amministrativa della Regione Piemonte, ovvero di società da essa controllate direttamente o indirettamente nonché di altri enti pubblici territoriali, secondo i rispettivi ordinamenti.

ART. 3

(Compenso del Commissario straordinario)

1. Fermo restando i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso determinato nell'importo di euro cinquantamila annui lordi, a titolo di parte fissa comprensiva delle eventuali spese di missione, e nell'importo di ulteriori cinquantamila euro annui lordi, a titolo di parte variabile. La parte fissa del compenso potrà essere liquidata mensilmente congiuntamente alle eventuali spese di missione. La parte variabile sarà liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla valutazione della Regione Piemonte, previa acquisizione di idonea documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.
3. In caso di revoca dell'incarico, al Commissario straordinario spetta esclusivamente il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

ART. 4

(Incarico del Commissario straordinario per l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino)

1. Con riferimento all'incarico di Commissario straordinario per l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino, restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2023 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2026, citati in premessa.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano